



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. n. 3293/DG

Cagliari, 27.09.2016

> Comune di Donori

Via PEC

**Oggetto: Richiesta parere in merito alla conformità urbanistica di un impianto mini-eolico, non connesso alla conduzione del fondo, da realizzare in zona agricola.**

In riscontro alla nota prot. n. 2609, del 22 gennaio 2016, con la quale il Comune in indirizzo ha formulato un quesito in merito alla possibilità di installare in zona agricola un impianto mini-eolico non connesso alla conduzione del fondo, si osserva quanto segue.

Si premette, anzitutto, che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione Generale non entrano nel merito dell'ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni prospettate. Si precisa, altresì, che la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi prospettati nella richiesta.

Con riguardo al quesito formulato, deve – anzitutto - richiamarsi l'articolo 12 del D.lgs. n. 387 del 19 dicembre 2003 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*), il quale – come noto – al comma 7, ammette esplicitamente la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

La giurisprudenza costituzionale ha reiteratamente affermato che l'articolo 12 – attuativo della normativa europea in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili – detta principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (*ex pluris* sentenze n. 224 del 2012, n. 192 del 2011, n. 124 del 2010, n. 282 del 2009).

La Corte ha precisato, altresì, che l'articolo 12 costituisce norma fondamentale di principio nella materia "energia", ed è vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale, qual è la Sardegna, aventi competenza primaria nella materia urbanistica e/o paesaggistica. Tale disposizione, infatti, secondo la Corte è "espressione di un equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici" (Corte Costituzionale n. 224 del 2012, e n. 168 del 2010).

È appena il caso di aggiungere che la normativa comunitaria e quella nazionale manifestano un *favor* per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti. In particolare, in ambito europeo una disciplina così orientata è rinvenibile nella citata direttiva n. 2001/77/CE e in quella più recente del 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e Vigilanza edilizia

2001/77/CE e 2003/30/CE), che ha confermato questa impostazione di fondo. Normativa comunitaria che è stata - come noto - recepita con il citato D.lgs n. 387 del 2003 e con il D.lgs. n. 28 del 2011.

Fatte tali premesse, deve ritenersi che la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in zona urbanistica agricola sia ammessa, in via generale, dall'articolo 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003, che costituisce norma derogatoria introdotta per consentire in via eccezionale, dietro impulso della normativa europea (2001/77/CE), la costruzione di impianti che - per loro natura - sarebbero incompatibili con la zona agricola secondo le disposizioni dello strumento urbanistico comunale (Consiglio Stato n. 4755 del 2014)<sup>1</sup>.

Ciò detto in merito alla possibilità di ubicare gli impianti di produzione di energia elettrica anche in zona classificate agricole, si evidenzia che lo stesso articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede anche che *"nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale"*.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, pertanto, il diniego all'installazione di un impianto eolico in zona agricola, non potrà basarsi esclusivamente sul presupposto che l'impianto programmato contrasti con la disciplina dettata a livello di piano urbanistico per la zona agricola, essendo tale contrasto già risolto dal legislatore statale all'articolo 12, comma 7, del D.lgs. n. 387 del 2003. Né, a tal fine, è utile richiamare quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015, dal momento che anch'esso disciplina l'edificazione nelle predette zone urbanistica (richiamando le Direttive per le zone agricole, di cui alla DPGR 3 agosto 1994, n. 224), con la finalità di preservare l'agro da una impropria edificazione a scopo residenziale.

A ciò si aggiunga che la Giunta regionale, con deliberazione n. 27/16 del 1.06.2011, ha approvato le linee guida per il procedimento di autorizzazione unica per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (allegato A), specificando che il parere dell'amministrazione competente deve essere accompagnato dalla deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della variante urbanistica nel caso, tra l'altro, di impianti di potenza superiore o pari a 1 MW collocati in aree diverse dalla zona urbanistica D o G specifica e che non consentono il mantenimento degli usi tipici, con particolare riferimento a quelli agro-silvopastorali, della zona urbanistica nella quale ricadono<sup>2</sup>. Escludendo, indirettamente, per le ipotesi residue la necessità di variante urbanistica.

<sup>1</sup> Nello stesso si sono espressi ripetutamente anche diversi Tribunali amministrativi regionali:

*"La localizzazione di un impianto eolico non richiede la destinazione industriale dell'area e non incontra preclusioni nelle destinazioni urbanistiche, salvo che non si tratti di impianti ad alto impatto ambientale o paesaggistico, con la conseguenza che detti impianti possono essere realizzati anche in zone caratterizzate da indici plano-volumetrici molto bassi, quali sono le zone agricole"*. (TAR Molise, sez. I, 07 luglio 2010, n. 261).

*"Ai sensi dell'art. 12 del d. lgv. n. 387 del 2003, gli impianti eolici possono essere in ogni caso ubicati nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici"* (TAR Puglia, sez. I, - 24 giugno 2010, n. 2637).

*"In mancanza di vincoli tali da precludere a priori l'installazione nonché di una specifica espressa previsione localizzativa, non si può determinare l'incompatibilità urbanistica di un sito ubicato in zona a destinazione agricola con la realizzazione di un parco eolico."* (TAR Calabria, sez. I, 12 gennaio 2011, n. 32).

<sup>2</sup> L'articolo 9 delle predette Linee Guida così testualmente dispone *"Nei casi di impianti ubicati al di fuori di apposite aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili oppure nel caso di impianti di potenza superiore o pari a 1 MW collocati in aree diverse dalla zona urbanistica D o G specifica e che non consentono il mantenimento degli usi tipici, con particolare riferimento a quelli agro-silvopastorali, della zona urbanistica nella quale ricadono, è necessaria la variazione dello strumento urbanistico. In tali casi, in sede di conferenza, il parere dell'amministrazione comunale competente deve essere accompagnato dalla delibera del Consiglio Comunale di adozione della variante. La procedura di variante dello strumento urbanistico segue*



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e Vigilanza edilizia

Sempre con riferimento alle istanze finalizzate all'installazione di impianti eolici, nel corso dell'attività istruttoria, si dovrà verificare se non siano stati presentati una pluralità di progetti con finalità elusive della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità (articolo 4, comma, 3 del d. lgs, 28 del 2011, articolo 5, comma 23, della Legge regionale 7 agosto 2009, come modificata dall'articolo 8 della Legge regionale n. 25 del 17 dicembre 2012, *cf.* Corte Costituzionale 188 del 2013). Dovrà, quindi, essere verificato l'eventuale cumulo di potenza.

Infine, si dovrà verificare se la localizzazione proposta ricada nell'ambito di un sito o di un'area individuata come non idonea dalle Linee guida approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 40/11 del 7 agosto 2015 (*Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia eolica*) ed, in tal caso, procedere ad un'attenta valutazione della compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela, non traducendosi l'individuazione dei siti non idonei in divieto di localizzazione nelle predette aeree o siti.

**Il Direttore Generale**

Dott.ssa Elisabetta Neroni

Il funzionario – Dott.ssa D. Cadau

quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 45/1989 e ss.mm.ii., nel rispetto dei termini previsti dall'art.12 del D.Lgs. 387/2003 per il rilascio dell'A.U."